ALLEGATO C

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Proposta di legge: Disposizioni in materia di gestione del rischio di alluvioni e potenziamento della tutela dei corsi d'acqua. Abrogazione alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua). Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)

I. ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ CON L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE, STATUTARIO E COMUNITARIO

1. OBIETTIVI E NECESSITÀ DELL'INTERVENTO NORMATIVO

La necessità di modificare la norma in oggetto nasce dall'esigenza di aggiornare l'attuale L.R. 21/2012 ai principi della Direttiva 2007/60/CE, del decreto D.Lgs. 49/2010, rispettivamente recepiti nei Piani di Gestione Rischio Alluvioni a scala distrettuale.

Per tutto il territorio nazionale, il 3 marzo 2016, sono stati approvati dai rispettivi Comitati Istituzionali Integrati ai sensi del D.lgs 219/2010, i Piani di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) a scala distrettuale. In particolare, per quanto riguarda il territorio toscano sono stati approvati:

- il Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, che comprende la maggior parte del territorio regionale, con i bacini idrografici dell'Arno, del Magra, Fiora, del Marecchia-Conca, del Reno, Toscana Nord, Toscana Costa e dell' Ombrone;
- il Piano di gestione del Distretto idrografico del Serchio, comprendente il solo bacino del F. Serchio;
- il Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale per la parte del territorio regionale ricadente nel bacino idrografico del F. Tevere;
- il Piano di gestione del Distretto idrografico Padano solo per una modesta porzione del territorio regionale ricadente del bacino del F. Po.

Inoltre si evidenzia come il **Piano di Gestione Rischio Alluvioni** del Distretto Appennino Settentrionale Unit of Manangement Arno, Ombrone, Toscana Nord, Toscana Costa, riguardante circa il 78% del territorio regionale, in ottemperanza agli indirizzi della Delibera di Consiglio Regionale n° 84/2015 del 01-12-2015 **abbia sostituito i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini Arno, Ombrone, Toscana Nord**, **Toscana Costa** con il Piano di Gestione Rischio Alluvioni individuando nel PGRA con la relativa disciplina di piano l' unico strumento di riferimento per la gestione del rischio alluvioni.

La disciplina di piano relativa ai suddetti bacini (oggi detti Unit of Management) introduce alcune norme/divieti (art.7 comma 3) nelle zone ad alluvioni con maggiore frequenza (aree a pericolosità da alluvioni frequenti) e demanda alla Regione, sulla base di specifici indirizzi, la disciplina delle condizioni di gestione del rischio nelle zone ad alluvioni frequenti e poco frequenti (art.7 comma 4, art. 8, art. 9 comma 3, art.10, art. 11).

La proposta di legge disciplina la tipologia di opere con cui perseguire la gestione del rischio alluvioni in relazione all' attuazione delle trasformazioni urbanistico-edilizie individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici.

La proposta di legge aggiorna anche la disciplina contenuta nell'articolo 1 della l.r. 21/2012, che riguarda la tutela diretta dei corsi d'acqua, la cui competenza a seguito del riordino istituzionale operato con la LR 22/2015 è stata trasferita dalle Provincie alla Regione

Nel rispetto ed in conformità delle norme nazionali, la proposta di legge intende disciplinare le nuove edificazioni, la realizzazione dei manufatti di qualsiasi natura, le trasformazioni morfologiche e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nella prossimità del corso d'acqua, dando specifiche risposte alle esigenze che sussistono sul territorio. La proposta di legge, mantiene inalterato lo spirito originario della norma, senza derogare ai vincoli di inedificabilità imposti nelle zone a più elevato rischio idraulico, e ritenendo neppure ipotizzabile una diminuzione dell'attenzione sul tema della mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico che rappresenta ancora una delle maggiori criticità per il territorio toscano.

2. TIPOLOGIA DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE INTERESSATA DALLA PROPOSTA (RESIDUALE/ CONCORRENTE)

La materia della difesa del suolo, della tutela delle risorse idriche sfugge ad un'esatta allocazione nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione dopo la riforma del Titolo V. In particolare, tali materie sembrano collocarsi sul piano della legislazione che di per se', costituisce una materia di natura trasversale, come ribadito dalla Corte Costituzione (Cfr. Corte Cost. 407/2002 e n. 222/2003).

Tali materie sono, per altro aspetto riconducibile al più ampio ambito della "difesa del suolo", ed

è pertanto riferibile alla tutela dell'ambiente di cui al comma 2 dello stesso articolo, ma presenta strette connessioni con la materia del governo del territorio, della protezione civile e della valorizzazione dei beni ambientali, e quindi in questo senso appare riconducibile alla competenza concorrente.

Inoltre, partendo dall'assunto, peraltro ribadito dalla consulta, che alcune delle materie enumerate nell'art. 117 della Costituzione non siano in realtà delle materie bensì delle aree vaste che rispondono ad interessi costituzionalmente protetti -e certamente quella dell'ambiente ha questa caratteristica- si può parlare in termini di singoli aspetti relativi a dette aree. Infatti, pur versando nell'area della tutela ambientale in ordine all'aspetto relativo alle risorse idriche e difesa del suolo e nell'ambito attinente alle funzioni amministrative, l'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) conferisce alle Regioni e agli enti locali tutte le altre funzioni amministrative anche in ordine ai compiti di attività idraulica, di gestione del demanio idrico.

3. COMPATIBILITÀ CON IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE, CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI CON LE FONTI STATALI VIGENTI E, IN CASO DI COMPETENZA CONCORRENTE, CON RIFERIMENTO AI PRINCIPI DELLA MATERIA

La proposta di legge, disciplina gli interventi nella cd pertinenza idraulica (10 mt dal piede dell'argine) in conformità ed in ottemperanza al quadro normativo nazionale, in particolare delle disposizioni di cui al RD 523/1904 e con il consolidato orientamento giurisprudenziale relativamente all'applicazione dell'articolo 96, comma 1 lettera f) . In particolare si vedano le sentenze Cass. sez. civ, SSUU.,18/07/2008, n.19813; Con Staato, sez. VI, n.2544; Cons Stato, sez. IV sent. n.5619).

La norma (art.96 del RD 523/1904), anche in base a quanto confermato dalla Cass. Civ. SS.UU. n. 17784 del 30 luglio 2009, ha due principali scopi:

- tutelare la ragione pubblicistica dello sfruttamento delle acque demaniali;
- mantenere libero il deflusso delle acque scorrenti di fiumi, torrenti canali e scolatoi pubblici;

La normativa locale per poter prevalere sul R.D. 523/1904, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga.

Per norma locale si può intendere lo strumento urbanistico, a condizione che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga alla disposizione della lettera f) dell'art. 96, relazionandosi alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi (cfr. Cass. civ., SS. UU., 18 luglio 2008, n. 19813; Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2011, n. 2544).

4. RAPPORTI DEL FUTURO INTERVENTO NORMATIVO CON LE LEGGI REGIONALI IN MATERIA

La proposta di legge ha lo scopo di modificare la legge regionale attualmente vigente in materia al fine di aggiornarla rispetto ai principi della Direttiva 2007/60/CE, del decreto D.Lgs. 49/2010, rispettivamente recepiti nei Piani di Gestione Rischio Alluvioni a scala distrettuale, nonché rispetto al riordino istituzionale operato con la LR 22/2015.

5. COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI E STATUTARI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA SANCITI DALL'ARTICOLO 118, PRIMO COMMA DELLA COST., E CON LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DEGLI ENTI LOCALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 117, SESTO COMMA DELLA COST., ANCHE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE O DELLA PENDENZA DI GIUDIZI DI COSTITUZIONALITÀ SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO.

La presente proposta di legge non presenta i problemi di compatibilità richiamati né elementi tali da essere oggetto, di per se stessi, di giudizi di costituzionalità.

6. COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO, ANCHE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA, DELLA PENDENZA DI GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DELL'ESISTENZA DI PROCEDURE DI INFRAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO

La presente proposta di legge non presenta elementi tali da essere oggetto, di per se stessa, di giudizi avanti alla Corte di giustizia della Comunità europea e di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

7. NECESSITÀ DI NOTIFICARE LA PROPOSTA ALLA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO (AIUTI DI STATO, NORME TECNICHE, NORME RICADENTI NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN).

Non sussiste la necessità di notificare la presente proposta alla commissione europea.

II. ANALISI DELL'OSSERVANZA DEI PRINCIPI E DELLE REGOLE SULLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

1. RISPETTO DEI PRINCIPI IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA NORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2008, N. 55 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA NORMAZIONE), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

La proposta di legge è conforme ai principi contenuti nella L.R. 55/2008.

2. RISPETTO DELLE TECNICHE REDAZIONALI DEFINITE DAL MANUALE OPERATIVO DEL PROCESSO GIURIDICO-LEGISLATIVO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NECESSITÀ DELLE DEFINIZIONI NORMATIVE E ALLA LORO COERENZA CON QUELLE GIÀ ESISTENTI NELL'ORDINAMENTO

La proposta rispetta le tecniche redazionali.

3. INDIVIDUAZIONE DI DISPOSIZIONI DEROGATORIE RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE, AVENTI EFFETTO RETROATTIVO, DI REVIVISCENZA DI NORME PRECEDENTEMENTE ABROGATE O DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Non sussistono norme del tipo considerato.

4. CONGRUENZA DEI TERMINI PREVISTI PER L'ADOZIONE DEGLI EVENTUALI SUCCESSIVI ATTI ATTUATIVI

La proposta di legge prevede termini congrui per l'adozione delle disposizioni regolamentari attuative della stessa.

5. NECESSITÀ DI UNA DISCIPLINA TRANSITORIA PER I RAPPORTI GIURIDICI O I PROCEDIMENTI INSTAURATISI PER EFFETTO DELLA EVENTUALE PRECEDENTE DISCIPLINA

La proposta di legge prevede una disciplina transitoria: fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 104 (Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi) della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) continuano ad applicarsi in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al regolamento 53/R del 25 ottobre 2011.